



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

CAPITOLATO TECNICO

Acquisizione servizio di assistenza e manutenzione chassis e Server Dell.

– CIG 8131659948

Premessa

Al fine di poter garantire la piena funzionalità dei server Dell di tipo blade in esercizio presso il CED della G.A. e del relativo chassis (enclosure), si rende necessario procedere all'acquisizione di un nuovo servizio di assistenza e manutenzione hardware degli apparati sopraindicati per una durata complessiva di 24 mesi

L'amministrazione è dotata di un'infrastruttura di apparati come descritti nella seguente tabella:

Slot	Name	Model	Service Tag
		PowerEdge M1000e	D4DMSG2
1	DESXI1	PowerEdge M630	D4KJSG2
2	DESXI2	PowerEdge M630	D4LFSG2
3	DESXI3	PowerEdge M630	D4JGSG2
4	DESXI4	PowerEdge M630	D4LMSG2
5	DESXI5	PowerEdge M630	D4LKSG2
6	DESXI6	PowerEdge M630	D4JKSG2
7	DESXI7	PowerEdge M630	D4JJSG2
8	DESXI8	PowerEdge M630	D4JDSG2
9	DESXI9	PowerEdge M630	D4KNSG2
10	DESXI10	PowerEdge M630	D4KDSG2
11	DESXI11	PowerEdge M630	D4HLSG2
12	DESXI12	PowerEdge M630	D4KLSG2
13	DESXI13	PowerEdge M630	D4JMSG2
14	DESXI14	PowerEdge M630	D4LHSG2
15	DESXI15	PowerEdge M630	D4KGSG2
16	DESXI16	PowerEdge M630	D4LNSG2
A1		10 GbE KR Cisco Nexus B22 FEX	D4NFSG2
A2		10 GbE KR Cisco Nexus B22 FEX	D4NGSG2

Articolo 1 - oggetto, durata e importo complessivo dell'appalto

1.1 Il Servizio di assistenza HW dovrà essere di tipo “On Site, con copertura oraria H24, 7 giorni su 7” con SLA di tipo mission critical”.

Nell'ambito di questi servizi, che devono essere prestati dal Fornitore nel rispetto degli SLA previsti, devono essere assicurate:

- a) manutenzione preventiva che include interventi per evitare l'insorgere di malfunzionamenti;
- b) manutenzione correttiva che include le azioni volte a garantire una pronta correzione dei malfunzionamenti e il ripristino delle funzionalità anche attraverso attività di supporto on-site;
- c) manutenzione evolutiva comprendente tutte le attività inerenti il costante aggiornamento delle componenti software/firmware dei sistemi all'ultima release disponibile sul mercato.

1.2 L'Amministrazione ha stimato inoltre di aver bisogno nell'arco della durata del contratto, di almeno 10 giornate di assistenza specialistica per specifiche attività (configurazioni particolari sui sistemi, tuning specifici con apparati gestiti da terze parti, etc.) erogate presso i propri uffici tecnici attraverso le prestazioni di un tecnico altamente qualificato con profilo professionale almeno di sistemista senior; l'utilizzo delle giornate di assistenza, nell'arco temporale suddetto avviene a consumo e su richiesta dell'Amministrazione.

1.3 Il contratto avrà durata 24 mesi dalla stipula del contratto o da altra data eventualmente comunicata dall'amministrazione.

1.4 Per tutte le prestazioni come descritte al punto 1.1., l'importo che sarà erogato dall'amministrazione è quello globalmente offerto dall'operatore economico in sede di RDO e risultante dalla scheda MEPA di stipula del relativo ordinativo, in ribasso rispetto all'importo di partenza stimato dall'amministrazione e pari ad Euro 80.000,00 IVA esclusa.

Il prezzo globale offerto comprende: il canone per i servizi di cui al punto 1.1, come meglio descritti nel seguito delle condizioni generali, nonché i costi della manodopera e delle eventuali parti di ricambio necessarie per il corretto funzionamento degli apparati, che l'Amministrazione ha stimato facendo riferimento ai listini commerciali riferibili al produttore DELL;

Per le prestazioni di cui al punto 1.2 sulla base del livello medio di mercato di analoghe figure professionali (stimati Euro 500,00 per giornata/uomo), l'importo complessivo stimato per il supporto specialistico - soggetto a ribasso - è pari ad Euro 5.000,00 oltre IVA, compresi i costi della manodopera. L'importo di ogni singola giornata/uomo di supporto specialistico sarà determinato suddividendo l'importo complessivo offerto per il servizio in questione in sede di gara per il n. di giornate massimo sopraindicato (n. 10). Questo importo sarà pagato a consumo in base all'effettivo numero di giornate di supporto specialistico utilizzate dall'Amministrazione (vedi art. 3).

1.5 Per le prestazioni oggetto del contratto non è previsto il DUVRI stante l'assenza di rischi da interferenza.

Articolo 2 – Condizioni e livelli di servizio manutenzione generale

2.1. Il Fornitore dovrà garantire il perfetto stato di funzionamento degli apparati descritti in premessa, provvedendo a fornire l'assistenza tecnica e ponendo in essere tutte le attività necessarie al suo funzionamento ed alla risoluzione dei malfunzionamenti per tutto il periodo della durata del servizio.

Nell'ambito del servizio di manutenzione generale deve essere assicurata sia la manutenzione correttiva sia quella preventiva delle apparecchiature. L'espletamento di tali servizi dovrà essere effettuato dall'affidatario garantendo l'originalità degli aggiornamenti software e dei pezzi di ricambio necessari.

2.2. In particolare, il servizio di manutenzione correttiva consiste: 1) nella riparazione dei guasti, blocco o altro inconveniente software e hardware che dovessero verificarsi; 2) nella sostituzione di tutte le parti non più funzionanti con quelle di ricambio e 3) nell'esecuzione delle prove, dei controlli necessari e di ogni altra attività (*tuning* ed integrazione continua con l'infrastruttura informatica del Consiglio di Stato) necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento delle apparecchiature.

Per malfunzionamento delle apparecchiature si intende ogni difformità hardware e software del prodotto in esecuzione dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

2.3. L'aggiudicatario si impegna ad erogare anche la manutenzione preventiva, che consiste in interventi, anche periodici, concordati con l'Amministrazione (ad es: regolazioni, controlli, sostituzioni hardware in funzione migliorativa del funzionamento delle apparecchiature) finalizzati all'ottimizzazione ed all'aggiornamento dei sistemi oggetto del servizio.

2.4. Per il servizio di manutenzione (sia preventiva che correttiva che evolutiva) l'Amministrazione ha valutato che normalmente gli interventi effettuabili da remoto (rilascio automatizzato o semiautomatico di nuove versioni dei firmware e dei software di gestione, regolazioni periodiche

e controllo dei sistemi, fornitura e installazione delle parti di ricambio, *tuning* e integrazione continua con l'infrastruttura informatica del Consiglio di Stato, etc.) sono prevalenti nel servizio di assistenza, rispetto agli interventi di manutenzione previsti on site (fornitura e successiva installazione di parti di ricambio, etc.).

In particolare, gli interventi di manutenzione correttiva e preventiva complessivamente necessari sono stati stimati dall'Amministrazione in numero di 30 per l'intera durata del servizio distinti come segue: 20 da remoto e 10 presso la sede dell'amministrazione (on site) anche per eventuali sostituzioni di parti malfunzionanti;

Almeno 30 giorni prima della scadenza di ogni semestre a partire dalla data di inizio del servizio di cui al successivo art. 5, l'operatore economico dovrà proporre all'Amministrazione (se essa non lo abbia già richiesto) un intervento di manutenzione preventiva per controlli e verifiche di funzionamento. In particolare detti interventi di manutenzione preventiva periodica dovranno essere proposti all'Amministrazione all'indirizzo PEC di cui al successivo art. 7 e via mail per conoscenza al RUP dell'esecuzione ed al DEC. Nel caso l'Amministrazione non rifiuti espressamente la proposta di intervento entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, la stessa si intende autorizzata e dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario, concordandone modalità e tempistiche con l'Amministrazione. L'intervento di manutenzione preventiva on site è richiesto dall'Amministrazione o proposto dall'aggiudicatario ove ne riscontri la necessità tecnica.

2.5. Il servizio di manutenzione ed assistenza generale correttiva, preventiva ed evolutiva deve essere erogato in forma di reperibilità, ossia quando occorra all'amministrazione. In particolare tale reperibilità dovrà essere garantita con copertura "On Site, con copertura oraria H24, 7 giorni su 7" con SLA di tipo mission critical, con ciò intendendosi che, a seguito della richiesta di assistenza ricevuta mediante il punto di contatto (call center) telefonicamente o via mail, il fornitore dovrà rendere disponibile on-site personale tecnico - con profilo almeno di sistemista senior - per il supporto o l'intervento richiesto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. ,

2.6. Ogni singolo intervento di manutenzione sia essa correttiva che preventiva che evolutiva comprende l'espletamento di tutte le attività necessarie al completamento dell'intervento medesimo. Ogni intervento deve essere iniziato al massimo entro il giorno lavorativo successivo e deve avere una durata massima di 8 ore lavorative dall'inizio del medesimo, salvo quanto indicato al punto successivo.

2.7. Possono avere durata maggiore di 8 ore lavorative esclusivamente gli interventi che comportino svolgimento di operazioni automatizzate (ad es: il rilascio in automatico di aggiornamenti software da remoto) per i quali è necessaria una durata più lunga.

Nel caso che per l'espletamento di un intervento di manutenzione l'operatore economico aggiudicatario ritenga di superare le 8 ore lavorative è tenuto a comunicarlo preventivamente all'Amministrazione.

2.8. Salvo ipotesi di impedimenti insuperabili non addebitabili a colpa dell'affidatario (forza maggiore) non è in alcun caso consentita per ogni intervento di cui al punto 2.7 una durata superiore alle 24 ore consecutive.

2.9. Per ogni intervento di manutenzione, l'aggiudicatario dovrà comunicare all'indirizzo PEC di cui al successivo art. 7, nonché per conoscenza, via mail al RUP dell'esecuzione ed al DEC, con congruo anticipo, il giorno e l'ora dell'intervento richiesto o autorizzato.

Inoltre all'esito di ogni intervento dovrà essere redatta dall'aggiudicatario un'apposita "nota di intervento" nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto intervento, nonché le prestazioni effettuate.

In particolare dovranno essere registrati:

- il numero identificativo dell'apparecchiatura soggetta a intervento;
- il numero identificativo della chiamata;
- l'ora ed il giorno della chiamata;
- il numero identificativo del problema;
- il luogo di esecuzione dell'intervento;
- l'ora ed il giorno di intervento;
- esito dell'intervento, con indicazione dell'ora e del giorno dell'avvenuto ripristino (o di chiusura dell'intervento);
- durata dell'intervento;
- dichiarazione delle ragioni tecniche che comportano il superamento delle 8 ore consecutive (se del caso).

La suddetta nota d'intervento dovrà essere sottoscritta da un Rappresentante dell'amministrazione ed inoltrata all'indirizzo PEC di cui al successivo art. 7, nonché per conoscenza, via mail al RUP dell'esecuzione ed al DEC.

Articolo 3 – Condizioni e livelli di servizio di supporto specialistico

3.1. L'Amministrazione ha stimato inoltre di aver bisogno nell'arco dei 24 mesi di almeno 10 giornate di assistenza specialistica per specifiche attività (configurazioni particolari si sistemi, *tuning* specifici con apparati gestiti da terze parti, etc.) erogate presso i propri uffici tecnici attraverso le prestazioni di un tecnico con profilo professionale di sistemista senior o profilo superiore; l'utilizzo delle giornate di assistenza, nell'arco temporale suddetto avviene su richiesta dell'amministrazione ed il relativo compenso è corrisposto a consumo ossia in base all'effettivo utilizzo. L'Amministrazione, pertanto, non è in alcun modo vincolata all'utilizzo delle giornate di supporto specialistico. Detti interventi dovranno essere di volta in volta, preventivamente concordati (via mail) con il RUP della fase esecutiva e/o il DEC ove nominato, con indicazione del tipo di intervento, della data di esecuzione e del nominativo del tecnico che li eseguirà.

3.2. L'importo della singola giornata/uomo di supporto specialistico, da pagarsi in base all'effettivo consumo, è determinato dividendo l'importo specificamente indicato per il servizio in questione per il numero massimo di giornate richieste (10);

3.3. Ogni intervento deve essere effettuato e completato entro la durata massima di 8 ore lavorative (salvo diversa necessità preventivamente rappresentata dalla Ditta ed accettata dall'Amministrazione) dall'inizio del medesimo in base alla data ed ora preventivamente concordate con l'Amministrazione.

3.4. Ogni singolo intervento dovrà essere verbalizzato con analoga nota di cui all'art. 2.9. e controfirmato dal RUP della fase esecutiva o dal DEC ove nominato.

Articolo 4 – Fornitura in opera – installazione componenti di ricambio

Nell'ambito del servizio di manutenzione di cui al precedente art. 2, il fornitore si impegna a fornire e ad installare – ove occorrono – tutte le parti/componenti di ricambio necessarie per il corretto funzionamento dell'apparato descritto in premessa. Tali interventi sono compresi nel canone.

Articolo 5 - Adempimenti iniziali - numero unico per le chiamate

La data di inizio del servizio è quella della stipula del contratto ovvero la data successiva stabilita nel verbale di avvio dell'esecuzione del servizio eventualmente previsto dall'amministrazione con *addendum* in sede di stipula del contratto.

A partire dalla data di inizio del servizio l'operatore economico affidatario deve mettere a disposizione dell'Amministrazione un punto di accesso (*call center*) fornendo un numero unico ed un indirizzo mail ai quali l'amministrazione indirizzerà le richieste d'intervento, con copertura oraria H 24, 7 giorni su 7.

Dovranno essere garantiti i seguenti livelli minimi di servizio:

per le chiamate

- Risposta entro 30", per l'80% delle chiamate ricevute.
- Percentuale di chiamate perdute non superiore al 4%.

Per le mail riscontro entro 2 ore lavorative.

Almeno 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del singolo intervento l'operatore economico deve fornire all'Amministrazione i curricula del dipendente /i che sarà/saranno dedicato/i ai servizi di manutenzione e supporto specialistico (con profilo di sistemista senior).

Dette comunicazioni dovranno essere effettuate all'indirizzo PEC di cui al successivo art. 7, nonché per conoscenza, via mail al RUP dell'esecuzione ed al DEC ove nominato.

Art. 6 Responsabilità dell'aggiudicatario e polizza assicurativa

L'aggiudicatario contraente assumerà, in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali, eventualmente, cagionate all'Amministrazione in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Impresa, inoltre, è tenuta ad osservare tutte le disposizioni provenienti dall'Amministrazione, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative allo svolgimento del servizio in oggetto, nonché ogni responsabilità per danni alle persone, alle cose ed a terzi che comunque possano derivare in conseguenza del servizio affidato.

A copertura dei rischi di cui sopra, l'impresa aggiudicataria deve possedere (ovvero è tenuta alla stipula di) apposita polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi.

Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro 500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, oltre spese legali. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Il Fornitore, qualora non sia già in possesso della polizza di cui al presente articolo, si impegna alla stipula e/o all'adeguamento del massimale entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto.

Nello stesso termine una copia della Polizza, sottoscritta digitalmente o autenticata nelle forme di legge deve essere consegnata all'Amministrazione. L'impresa aggiudicataria deve avere cura di presentare all'Amministrazione la quietanza di intervenuto pagamento del premio con la

periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentirle di verificare il permanere della validità della polizza per l'intera durata del contratto.

Articolo 7 – Referente del servizio – RUP dell'esecuzione e Direttore dell'esecuzione – comunicazioni fase esecutiva

Nell'ambito del servizio in appalto vengono individuate le seguenti figure/funzioni:

- **Referente dell'Impresa e recapiti**, al fine di consentire una ordinata e regolare esecuzione contrattuale, entro il termine di tre giorni dalla stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà indicare i propri recapiti (telefono, fax e PEC), il nominativo del Responsabile del servizio (ed i suoi recapiti), che si interesserà con l'Amministrazione per le comunicazioni relative ad aspetti logistici ed amministrativi e più in generale che rappresenti l'aggiudicatario medesimo.

Le comunicazioni, gli eventuali disservizi e/o inadempienze, fatte al Responsabile del servizio si intendono come direttamente presentate al Fornitore.

- **il RUP per la fase esecutiva**, appositamente nominato dall'Ufficio Ufficio CED, Rete, Sicurezza e Dotazioni Informatiche per assolvere agli adempimenti attinenti alla fase esecutiva (es. penali, autorizzazioni varianti etc.) previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

- **il Direttore dell'esecuzione**, dall'Amministrazione, con l'incarico di verifica e controllo della corretta e puntuale esecuzione del servizio;

Dopo la stipula del contratto e per tutte le questioni e vicende inerenti la fase esecutiva del contratto l'aggiudicatario dovrà contattare il RUP dell'esecuzione ed il DEC, nonché effettuare le relative comunicazioni presso i seguenti indirizzi dell'Ufficio CED, Rete, Sicurezza e Dotazioni Informatiche:

PEC: ced.spi@gc-cert.it;

Il RUP della fase esecutiva è l'ing. Claudio Scotognella: cscotognella@giustizia-amministrativa.it; TEL: 06 68273159.

Il DEC, è il dott. Michele Tangi: m.tangi@giustizia-amministrativa.it; TEL: 06 68273278.

Articolo 8 – Verifica di conformità

Con cadenza semestrale ed a seguito di comunicazione da parte del Fornitore di "pronti alla verifica di conformità", l'Amministrazione procederà alla verifica di conformità del servizio a canone di cui all'art. 2 del presente Capitolato che si concluderà con la redazione di apposito certificato di conformità / regolare esecuzione.

In particolare la comunicazione di pronti alla verifica dovrà essere fatta pervenire all'indirizzo PEC di cui all'art. 7, nonché per conoscenza, via mail al RUP dell'esecuzione ed al DEC, entro i 10 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di servizio. Entro 7 giorni dal pervenimento di tale comunicazione, salvo eventuali contestazioni, il RUP provvederà ad emettere il relativo certificato di conformità positivo ed a trasmetterlo all'Ufficio Pianificazione e Controllo competente per il pagamento che procederà tempestivamente ad informare l'aggiudicatario che nulla osta all'emissione della fattura in formato elettronico.

Per la componente di servizio a consumo (supporto specialistico) il fornitore presenterà un'unica richiesta di verifica di conformità a fine servizio e a consuntivo sia delle giornate di supporto specialistico effettivamente erogate, sia delle forniture effettuate. Nella medesima tempistica di cui sopra il RUP procederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione anche unitamente a quello per i servizi a canone ed a trasmetterlo all'Ufficio Pianificazione e controllo per il successivo inoltro

all'aggiudicatario del nulla osta a fatturare.

Articolo 9 – Fatturazione, pagamenti e divieto di cessione del contratto

L'emissione della fattura in formato elettronico avverrà previo nulla osta dell'Amministrazione che sarà comunicato all'operatore economico a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità da parte del soggetto incaricato, secondo le modalità indicate nel precedente art. 8.

La fattura deve fare espresso riferimento al contratto e contenere gli elementi di seguito descritti: **denominazione Ente**: Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali; **codice fiscale**: 80427570587; **denominazione ufficio**: Ufficio Pianificazione e Controllo; **codice univoco ufficio**: JGENHA; e **CIG in intestazione**. Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non sono ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

Ai sensi dell'art. 113 bis d.lgs n. 50/2016 il pagamento è eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/ verifica di conformità, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i. Detto termine è sospeso dal giorno di invio del nulla osta alla fatturazione di cui sopra al giorno di pervenimento della fattura da parte dell'operatore economico affidatario.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;

La fattura deve indicare l'importo totale, la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30, comma 5 bis d.lgs 50/2016 - da calcolarsi sull'imponibile - e l'importo complessivo da corrispondere. La somma corrispondente alla ritenuta dello 0,50% è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016.

E' fatto divieto all'impresa di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto a pena di inefficacia assoluta della cessione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 1, D.lgs n. 50/2016; la cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche ed intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016; l'impresa, al momento della stipula del contratto, deve comunque preavvisare la stazione appaltante dell'intenzione di cedere il credito. Il preavviso non sostituisce le notifiche degli atti di cessione di cui all'articolo citato né la possibilità di rifiutare la cessione nel termine indicato dalla norma citata;

Art. 10 – Penali

L'Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Qualora si rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel capitolato, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno comunicate, mediante PEC, all'aggiudicatario perché provveda a sanare immediatamente la non conformità delle stesse.

Qualora si verifichino gli inadempimenti di seguito indicati, troveranno applicazione le penali di seguito riportate:

Inadempimento	Penale
Mancata attivazione e comunicazione del numero di telefono e della mail del punto di accesso (<i>call center</i>) cui inoltrare le richieste di intervento alla data di inizio del servizio	2 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
In caso di superamento in ogni semestre di servizio della percentuale complessiva del 20% di chiamate di assistenza con risposta oltre i 30 secondi e di mail con riscontro oltre 2 ore lavorative da parte del punto di accesso (<i>call center</i>).	1 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni chiamata senza risposta/mail senza riscontro in più rispetto alla percentuale indicata.
In caso di superamento in ogni semestre di servizio \ della percentuale complessiva del 4% di chiamate o mail senza alcun riscontro da parte del punto di accesso (<i>call center</i>)	2 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni chiamata senza risposta/mail senza riscontro in più rispetto alla percentuale indicata.
a) In caso di mancato espletamento dell'intervento di manutenzione (inclusa la sostituzione di componenti guaste o difettose), entro 8 ore dalla medesima, salvo quanto indicato nell'art. 2.7.; b) In ogni caso di superamento della durata massima di intervento di cui all'art. 2.8.;	2 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Mancata comunicazione da parte dell'impresa, entro tre giorni lavorativi dalla stipula del contratto, del nominativo del responsabile del servizio e mancata comunicazione dei curricula dei dipendenti dedicati agli interventi di manutenzione o di supporto specialistico da cui risulti il profilo di tecnico richiesto;	0,50 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di stipula del contratto o rispetto al termine per inviare i curricula.
Mancato utilizzo di personale avente il profilo richiesto.	1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni intervento eseguito con personale non qualificato (a prescindere dalla soluzione del problema riscontrato).
Ritardo rispetto ai tempi d'intervento concordati con l'Amministrazione per l'esecuzione degli interventi di supporto specialistico a consumo.	1 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi concordati.

Deve considerarsi ritardo passibile delle penali sopra citate anche il caso in cui il contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo inesatto ovvero parzialmente difforme a quanto necessario (regola d'arte).

Resta inteso che il valore delle penali non potranno superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui si raggiunga il suddetto limite del 10%, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Costituiscono, altresì, gravi inadempimenti:

- 1) la perdita in corso di esecuzione anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs n. 50/2016;
- 2) la mancata costituzione di idonea cauzione / garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui all'art. 103, d.lgs n. 50/2016 e della polizza assicurativa nei termini di cui all'art. 6;
- 3) la mancata sottoscrizione del patto d'integrità, della dichiarazione di eventuale subappalto e di dichiarazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i..

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, saranno contestati dall'amministrazione tramite PEC, eventualmente anche in occasione dell'emissione del certificato di regolare esecuzione (che in tal caso potrà essere sospesa

dal RUP). In ogni caso, la società contraente dovrà comunicare via PEC le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.

Qualora, a giudizio dell'Amministrazione, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Oltre all'applicazione delle penali, l'aggiudicatario non avrà diritto a percepire il compenso per la prestazione inadempita, che dovrà comunque essere eseguita a regola d'arte.

In caso di adempimento inesatto o parziale, previa contestazione del medesimo, l'amministrazione adotterà il certificato di regolare esecuzione parziale solo per le prestazioni esattamente e correttamente eseguite.

L'importo delle penali sarà esatto mediante incameramento della cauzione ed ove insufficiente anche mediante compensazione sui compensi dovuti all'aggiudicatario per le prestazioni esattamente eseguite.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore contraente dall'adempiere esattamente all'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Art. 11 – Clausole finali

L'Amministrazione in ragione di quanto previsto all'art.1, comma 1, dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i., ha diritto di recedere, senz'obbligo di indennizzo ed in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto.

Per tutte le controversie stragiudiziali e giudiziali concernenti il contratto cui si riferiscono le presenti condizioni di servizio è competente il Foro di Roma;

le spese di registrazione e di bollo inerenti il contratto sono a carico dell'operatore economico e dovranno essere corrisposte in caso di stipula. Sull'ordinativo dovranno essere apposte marche da bollo nella misura prevista dall'art. 2 del D.M. 20 agosto 1992 e modificato dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71, ovvero potrà in alternativa essere rilasciata apposita dichiarazione di adempimento dell'obbligo fiscale in questione.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Il Fornitore dichiara di essere edotto delle informazioni di cui all'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali per consentire l'adempimento di obblighi di pubblicazione o per le altre finalità istituzionali svolte dall'amministrazione appaltante (ad es: pubblicazione dei dati su amministrazione trasparente) e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto per le finalità del servizio.

In ragione dell'oggetto del presente contratto esecutivo, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell'Amministrazione contraente, lo stesso potrà

essere nominato “Responsabile del trattamento” o “sub-Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall’Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (quali a titolo meramente esemplificativo quelli previsti agli artt. 5, 32, 33, 34, 44-49 del Regolamento) risponderà integralmente del danno cagionato da tale violazione agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione, in ragione della gravità della violazione, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

Per accettazione
l’operatore economico